

## Emendamenti RETE

### Al Decreto Delegato 20 febbraio 2025 n.27

“Profili di Ruolo e stato giuridico dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino”

*Handwritten notes:*  
17/3/25  
ORE 10:13  
*Signature*

### Emendamento aggiuntivo di un articolo 4 bis

#### Art.4bis

*(Trattamento economico dei dottorandi)*

1. Ai dottorandi beneficiari di borsa di ricerca è assicurato il versamento dei contributi previdenziali, analogamente ai lavoratori subordinati dell’Università, nelle modalità e nelle misure previste dalla normativa previdenziale in vigore;
2. A supporto dell’attività di ricerca, a tutti i dottorandi beneficiari di borsa di ricerca è assicurato un supplemento non inferiore al 50% dell’importo mensile della stessa per i periodi trascorsi all’estero per comprovati motivi di ricerca fino ad un massimo di sei mesi all’anno;
3. A supporto dell’attività di ricerca, a tutti i dottorandi – beneficiari e non della borsa di ricerca – è assegnato un fondo annuo per spese di trasferta e di ricerca non inferiore al 10% dell’importo lordo della borsa di ricerca ordinaria;
4. L’Università degli Studi, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e le procedure per l’accesso e l’utilizzo ai fondi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

In subordine

### Emendamento aggiuntivo di un articolo 4 bis

#### Art.4bis

*(Delega per il trattamento economico dei dottorandi)*

Entro sessanta giorni dalla ratifica del presente Decreto Delegato, il Congresso di Stato è tenuto ad emanare apposito Decreto Delegato con cui riconosce ai dottorandi il versamento dei contributi previdenziali, un supplemento dell’importo della borsa corrisposto durante periodi di ricerca svolti all’estero e un fondo annuo per le spese di trasferta e di ricerca.

*PER GRUPPO RETE*

*Signature*